



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 marzo 2024
(OR. en)

8145/24
PV CONS 15
AG 63

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali)
19 marzo 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 7809/24.

2. Approvazione dei punti "A"

7806/24

a) Elenco non legislativo

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

7808/24

Affari generali

1. Statuto della Corte di giustizia

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 13.3.2024

 7296/24 + ADD 1
PE-CONS 85/23
JUR
COUR

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafi 4 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 256, paragrafo 3, e articolo 281, secondo comma, TFUE). Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Giustizia e affari interni

2. Direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica ("direttiva anti-SLAPP")

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 13.3.2024

  7298/24 + ADD 1
PE-CONS 88/23
JUSTICIV

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario dell'Ungheria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 81, paragrafo 2, lettera f), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione. Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Economia e finanza

3. **Posizione del Consiglio sul PBR n. 1/2024: modifiche del bilancio 2024 necessarie a seguito della revisione del quadro finanziario pluriennale** **SIC** 7381/24
7382/24
7102/24
FIN
Adozione
Approvazione di una lettera
approvato dal Coreper, parte seconda, del 13.3.2024

Il Consiglio ha adottato la sua posizione sul PBR n. 1/2024 (base giuridica: articolo 314 TFUE e articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica).

Attività non legislative

3. Preparazione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024: conclusioni 6087/24 + COR 1
Scambio di opinioni
4. Semestre europeo
- a) Relazione di sintesi sui contributi del Consiglio al semestre europeo 2024 6690/1/24 REV 1
Scambio di opinioni
- b) Tabella di marcia aggiornata sul semestre europeo 2024 14716/1/23 REV 1
Presentazione da parte della presidenza
- c) Raccomandazione sulla politica economica della zona euro 2024 5025/24
Trasmissione al Consiglio europeo 5026/24

5.	Futuro dell'Europa <i>Scambio di opinioni</i>	7313/24
6.	Varie	
a)	Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea <i>Informazioni fornite dalla Spagna</i>	7468/2/24 REV 2
b)	Stato di diritto in Polonia <i>Informazioni fornite dalla Polonia</i>	7358/24
c)	Elezioni nei paesi candidati <i>Informazioni fornite dalla Germania</i>	7437/24
d)	Il futuro del mercato unico dell'UE <i>Informazioni fornite dall'Austria</i>	7674/24
e)	Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina <i>Informazioni fornite dalla Lituania</i>	7878/24
f)	Misure restrittive unilaterali del Regno Unito in materia di pesca <i>Informazioni fornite dalla Francia</i>	7872/24

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 7808/24

Punto 1 dell'elenco **Statuto della Corte di giustizia**
dei punti "A": *Adozione dell'atto legislativo*

DICHIARAZIONE DI AUSTRIA, CIPRO, FRANCIA, GRECIA, ITALIA E MALTA

"Sosteniamo da tempo la riforma dello statuto presentata dalla Corte di giustizia, il cui obiettivo principale è consentire il trasferimento di talune questioni pregiudiziali al Tribunale ed estendere il meccanismo di filtraggio alle nuove cause. Nonostante i dubbi che abbiamo espresso riguardo alle tardive proposte presentate dal Parlamento europeo, siamo pronti a non sollevare obiezioni al testo di compromesso finale scaturito dai negoziati condotti dalla presidenza nelle riunioni di "quadrilogo".

Desideriamo tuttavia richiamare l'attenzione sulla modifica riguardante la trasparenza che è stata introdotta nel testo di compromesso finale. Tale modifica consiste nell'aggiunta di un ultimo comma all'articolo 23 dello statuto, in cui si prevede che gli atti giudiziari nella procedura pregiudiziale siano pubblicati d'ufficio successivamente alla chiusura del caso, a meno che una parte interessata non si opponga alla pubblicazione delle proprie osservazioni scritte. Tale innovazione è stata concordata, senza mandato del Coreper, su richiesta del Parlamento europeo e non è direttamente connessa alla finalità della proposta della Corte.

1. Tale disposizione desta preoccupazioni e presenta rischi che devono essere attenuati.

In primo luogo, desideriamo richiamare l'attenzione sul fatto che la fornitura di un libero accesso su internet agli atti delle parti di un procedimento giurisdizionale non trova alcun fondamento nei trattati e si discosta notevolmente dalle tradizioni giuridiche di diversi Stati membri, in cui il regime giuridico dei procedimenti giurisdizionali si è evoluto nel corso dei secoli divenendo un rito di procedura che deve essere caratterizzato dalla riservatezza degli atti delle parti, anche se in alcuni casi si svolge in seduta pubblica. Come è noto, tale caratteristica rispecchia l'esigenza fondamentale di consentire alle parti di confrontarsi tra loro e di comunicare con il giudice in piena libertà e serenità, nonché la necessità di proteggere le parti stesse come pure i loro segreti e le loro informazioni commerciali.

Da questo punto di vista, riteniamo che il livello di trasparenza previsto per le pronunce pregiudiziali non sia di per sé replicabile per i sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri. Poiché la pubblicazione su internet di atti giudiziari delle parti non è di per sé richiesta dai principi di buona amministrazione della giustizia o dello Stato di diritto, essa non può essere considerata un livello di trasparenza dell'UE che deve essere applicato internamente dagli Stati membri dell'UE.

Inoltre, ricordando che il diritto dell'UE rappresenta un modello importante per altri sistemi giuridici per quanto riguarda la protezione dei dati personali (anche a motivo della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali e interpretazione del GDPR), riteniamo che la Corte debba rispettare il massimo livello di protezione dei dati e delle informazioni sensibili al momento di decidere quali parti dei testi sia opportuno celare e quali altre rendere pubbliche.

Infine, desideriamo sottolineare che la procedura di rinvio pregiudiziale è solo una fase accessoria del procedimento giurisdizionale avviato nell'ordinamento giuridico nazionale di uno Stato membro e proseguito dinanzi a un giudice nazionale dopo la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. In tale contesto riteniamo necessario che siano forniti alcuni chiarimenti riguardo al compromesso, a cui dare esplicito riscontro.

Prendiamo nota della lettera del presidente della Corte di giustizia contenente alcuni chiarimenti concernenti la trasparenza. Prendiamo atto che, seguendo l'interpretazione data dal presidente della Corte di giustizia, il compromesso finale concernente la trasparenza deve essere inteso nel senso che non impone di motivare la decisione di opporsi agli atti e che tale decisione non può essere impugnata. Prendiamo altresì atto dell'impegno del presidente della Corte di giustizia di prevedere esplicitamente queste due garanzie nella proposta di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale, che presenterà prossimamente al Consiglio per approvazione.

Nonostante queste importanti garanzie, desideriamo segnalare due punti particolari.

In primo luogo, per quanto riguarda la tempistica della divulgazione, vogliamo assicurarci che la Corte, sentite le parti e i loro avvocati, sia tenuta ad adeguarsi alle esigenze della causa e del procedimento dinanzi al giudice nazionale. Di conseguenza, le comunicazioni scritte non devono essere automaticamente pubblicate su internet, con accesso aperto; è preferibile un approccio caso per caso, che tenga conto del procedimento principale in corso, ossia il procedimento nazionale. Inoltre, è necessario che la Corte tenga conto di eventuali indicazioni fornite dal giudice nazionale in merito alla possibilità di non divulgare determinati dati relativi alla causa.

In secondo luogo, per quanto concerne il diritto di opposizione, osserviamo che tale disposizione deve essere redatta in modo da garantire il suo "effetto utile", il che implica necessariamente che, in caso di opposizione di una parte, debbano essere espunti tutti i testi degli atti delle altre parti contenenti informazioni o riferimenti al contenuto dei testi della parte che si oppone. In caso contrario, l'opposizione della parte interessata rischia di essere resa inefficace e l'essenza stessa del diritto di opposizione sarebbe gravemente compromessa."

**Punto 2 dell'elenco
dei punti "A":**

**Direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la
partecipazione pubblica
("direttiva anti-SLAPP")
*Adozione dell'atto legislativo***

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"L'Estonia sostiene l'obiettivo della direttiva, che è quello di tutelare la libertà di parola e la libertà dei media, fornendo ai giornalisti, ai difensori dei diritti umani e ad altre persone nei confronti delle quali sono state presentate domande manifestamente infondate o abusive tese a bloccare la partecipazione pubblica determinate garanzie supplementari quando difendono i loro diritti nei procedimenti giudiziari civili. Riteniamo tuttavia necessario esprimere le preoccupazioni seguenti in merito all'applicazione della direttiva.

In primo luogo, non vi sono problemi noti legati alle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) in Estonia. Anche se comprendiamo che potrebbero esserci difficoltà associate alle SLAPP altrove, riteniamo che sussista il rischio che, nel nostro caso, la direttiva limiti l'accesso alla giustizia e possa incidere più in generale sui procedimenti giudiziari civili. In particolare, i convenuti potrebbero invocare le nuove misure anche se nei loro confronti non è stata intentata alcuna SLAPP. Poiché non siamo a conoscenza di problemi relativi alle SLAPP all'interno dei nostri organi giurisdizionali, è probabile che le richieste relative a tali azioni legali siano presentate con leggerezza, anche nei procedimenti legittimi. Pertanto, le nuove misure graverebbero probabilmente sugli organi giurisdizionali.

Occorre inoltre considerare il fatto che potrebbe non essere facile stabilire se si tratti o meno di una SLAPP. Prima che l'organo giurisdizionale possa decidere nel merito della causa, potrebbero esservi procedimenti in diversi gradi di giudizio per stabilire se si tratti di una SLAPP e se l'attore debba quindi essere sanzionato o se stia esercitando il suo diritto di adire un organo giurisdizionale per tutelare i propri diritti. La direttiva renderebbe più rischioso di prima ricorrere alle vie legali. A nostro avviso, il timore che il ricorso a un organo giurisdizionale per tutelare i propri diritti possa essere sanzionato ostacolerebbe di per sé l'accesso alla giustizia.

In secondo luogo, nutriamo preoccupazione riguardo all'obbligo di trattare in modo accelerato le richieste di riconoscimento delle spese relative al procedimento, riguardanti sanzioni o altre misure adeguate, quali il risarcimento dei danni o la pubblicazione delle decisioni giudiziarie (articolo 5 bis, paragrafo 2). In base al diritto estone, uno degli scopi della procedura civile è garantire che gli organi giurisdizionali si occupino delle cause civili entro un periodo di tempo ragionevole. In ogni fase dei procedimenti, l'organo giurisdizionale si adopera per aiutare le parti a depositare integralmente le loro dichiarazioni in tempo utile e per agevolare il trattamento delle singole cause nel minor tempo possibile. I procedimenti giudiziari in Estonia sono tra i più rapidi dell'UE.

Allo stesso tempo, non disponiamo di una procedura accelerata per i mezzi di ricorso di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2. Una tale procedura accelerata sarebbe inoltre problematica sul piano giuridico e sarebbe discutibile il suo rispetto della Costituzione. Ad esempio, se si dovesse consentire una procedura accelerata per i danni causati da SLAPP, ciò creerebbe disparità di trattamento per le vittime che hanno subito danni extracontrattuali per altri motivi giuridici (ad esempio, danni causati da reati, danni alla salute, danni derivanti da lesioni personali). Non possiamo inoltre stabilire procedure accelerate per tutte le cause, in quanto le risorse giudiziarie sono limitate e qualsiasi procedura accelerata andrebbe a scapito di altre procedure.

L'Estonia vorrebbe pertanto interpretare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, in un modo che non la obblighi a creare una procedura accelerata, dato che gli obblighi previsti da tale disposizione sono già rispettati come indicato in precedenza."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "parità di genere" come un riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica")."
